



DELIBERAZIONE N° **1836**
SEDUTA DEL **13 DIC. 2011**

Struttura di Staff Attuazione del
Programma di Governo - Ufficio Affari
Istituzionali e Affari Generali di
Presidenza

OGGETTO Disegno di Legge Regionale "Qualità dell'attività normativa e semplificazione Amministrativa"
Trasmissione al Consiglio Regionale

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **13 DIC. 2011** alle ore **13,40** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Agatino MANCUSI	Vice Presidente	X	
3. Rosa GENTILE	Componente	X	
4. Attilio MARTORANO	Componente	X	
5. Rosa MASTROSIMONE	Componente	X	
6. Vilma MAZZOCCO	Componente		X
7. Erminio RETAINO	Componente	X	

Segretario: dr. Arturo **AGOSTINO**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **4** pagine compreso il frontespizio
e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *"Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale"*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *"Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i."*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 1998, n.11 *"Individuazione degli atti di competenza della Giunta"*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *"DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa"* e 03 maggio 2006 n. 637 *"Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa"*, come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2005, n.1148 *"L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e succ. modif. – Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta"*, come rettificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2005, n.1380 ;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 05 ottobre 2005, n.2017 *"Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell'area istituzionale della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati"*, confermata con deliberazione n. 1865/10;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 05 ottobre 2005, n.2018 *"Graduazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dell'Area Istituzionale della Presidenza e della Giunta"*, come modificata con le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1444/09 e 1563/09 e confermata con deliberazione n. 1865/10;
- VISTE** inoltre, le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 125/06, 1399/06, 1568/06, 1571/06, 1573/06, 1729/06, 1946/06, 1167/07, 310/08, 406/08, 464/08, 220/09, 1065/09, 1178/09, 1563/09, 1039/10, 1082/10, 1735/10, 2046/10 e 586/2011 recanti parziali modifiche alla declaratoria di alcune strutture dei Dipartimenti regionali;
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 710/10, 711/10, 1038/10, 1039/10, 1098/10, da 2047/10 a 2063/10, 2188/10 e 47/2011 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali;
- CONSIDERATO** che con DGR 2045 del 14.12.2010 è stata istituita la posizione di staff: Attuazione del programma di governo;
- PRESO ATTO** che la declaratoria della posizione di staff prevede l'assistenza e supporto al Presidente ed alla Direzione Generale per promuovere ogni attività finalizzata all'attuazione del Programma di legislatura presentato al Consiglio Regionale;
- CONSIDERATO** che con DGR 1004 del 12.07.2011 è stato approvato il documento d'intenti *"Obiettivo Basilicata 2012"*- Patto di sistema per il lavoro e la crescita che individua, tra l'altro, la qualità normativa e la semplificazione amministrativa come punti programmatici a cui è necessario dare rapida attuazione;
- PRESO ATTO** che CGIL, CISL e UIL Basilicata, Confindustria Basilicata e Regione Basilicata hanno sottoscritto il 15.07.2011 la strategia comune individuata in modo concertativo in *"Obiettivo Basilicata 2012"* - Patto di sistema per il lavoro e la crescita" impegnandosi ad

attuare, ciascuno per le parti di propria competenza, gli interventi richiamati nelle schede descrittive con spirito di leale collaborazione e di comune responsabilità;

CONSIDERATO che la qualità della produzione normativa regionale è un elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, necessaria a garantire la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e ad agevolare la partecipazione democratica;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata agisce per lo sviluppo della sua comunità e del suo territorio ispirando la propria azione legislativa ed amministrativa in conformità ai principi di proporzionalità e di semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni e che persegue pertanto l'effettiva rimozione o la significativa riduzione di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per il loro espletamento;

VISTO il Disegno di Legge Regionale dal titolo "Qualità dell'attività normativa e semplificazione amministrativa" e l'annessa relazione illustrativa allegati alla presente deliberazione;

VISTA la scheda ATN dell'Ufficio Legislativo e Qualità della Normazione con nota prot. n. 205571/71AC del 30.11.2011;

RITENUTO di dover condividere i principi ed i contenuti del citato Disegno di Legge;

tutto ciò premesso,
su proposta del Presidente della Giunta Regionale,
ad unanimità di voti, espressi nei termini di Legge


DELIBERA

1. di approvare il Disegno di Legge Regionale dal titolo: "Qualità dell'attività normativa e semplificazione amministrativa" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del Disegno di Legge Regionale dal titolo: "Qualità dell'attività normativa e semplificazione amministrativa" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE


(Ludovico Rossi)


(Paolo Manno)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Con il Disegno di legge in esame vengono perseguiti gli obiettivi della semplificazione dell'azione amministrativa, del miglioramento della qualità della normazione e della diffusione sempre più ampia degli strumenti digitali in un'ottica di efficienza dei servizi da dare a cittadini ed imprese e di promozione della loro fattiva partecipazione alla vita amministrativa.

Le norme in esso contenute, avendo ad oggetto strumenti e procedure finalizzate a snellire l'esercizio delle competenze regionali, non si pongono in contrasto con il riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regione.

I temi della semplificazione normativa ed amministrativa fanno parte ormai stabilmente dell'agenda politica degli stati nazionali e dell'Unione Europea.

A livello europeo, la presenza di una produzione sovrabbondante di testi legislativi ha da tempo posto l'esigenza di procedere alla semplificazione per garantire efficienza e trasparenza delle azioni. Lo sforzo si è tradotto, col supporto di organismi tecnici appositamente dedicati, in interventi di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e di miglioramento della qualità dell'attività normativa attraverso l'utilizzo dell'analisi di impatto della regolazione, che supporta, identificando e confrontando le possibili opzioni, ma non si sostituisce alla scelta del decisore politico. Anche a livello statale è ormai concordemente riconosciuto che la qualità della regolazione è un fattore chiave per la competitività e lo sviluppo economico ed una condizione essenziale per agevolare l'esercizio dei diritti di cittadinanza. La semplificazione, poi, assume anch'essa una valenza strategica a fronte di un eccesso di regolazione cui si accompagna spesso una cattiva qualità e una scarsa chiarezza delle regole. L'utilizzo delle tecnologie informatiche infine è considerato imprescindibile in un sistema improntato alla massima celerità nella veicolazione delle informazioni.

Il Disegno di legge in esame, ponendosi gli obiettivi di cui si è detto, colma quindi una lacuna, rispetto agli ordinamenti statale e comunitario, che già da tempo hanno sperimentato l'utilità dei processi di semplificazione ai fini dell'efficacia delle azioni poste in essere. A livello regionale, l'intervento legislativo si affianca a quello di analogo tenore già realizzato da altre Regioni.

COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Oggetto

L'articolo esplicita l'oggetto del Disegno di legge che si traduce nell'impegno da parte della Regione per la promozione della semplificazione e della trasparenza per garantire al cittadino il diritto alla informazione e la facilità all'accesso ai procedimenti amministrativi. Ciò accade attraverso un'amministrazione che interagisce con il territorio e le sue componenti sociali attraverso leggi e processi amministrativi semplificati e trasparenti.

La novità consiste nel sancire che questo impegno appartiene al Sistema Basilicata che comprende oltre alla Regione gli Enti ed Organismi sub regionali, gli Enti Strumentali, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, il CROB (Centro di Riferimento Oncologico Basilicata) e le Aziende a partecipazione regionale.

Art. 2 Finalità

La Regione considera la qualità della produzione normativa della Regione e la semplificazione amministrativa strumenti imprescindibili per ridurre il peso della burocrazia, perseguire l'economicità della gestione ed incentivare lo sviluppo e la competitività del

sistema regionale utilizzando al meglio tutte le opportunità offerte dalla tecnologia e promuovendo, attraverso gli standard tecnologici definiti dal Sistema Pubblico di Connettività, un modello di pubblica amministrazione che si presenta come interlocutore unico per cittadini ed imprese.

Art.3 Principi generali

I principi che presidiano le norme descritte nel Disegno di legge sono quelli della chiarezza, organicità, semplicità e snellezza che sono promosse accanto alla promozione più ampia delle procedure digitalizzate per favorire l'efficienza e la trasparenza dell'azione normativa e amministrativa.

Art. 4 Gruppo tecnico di coordinamento

Viene istituito un Gruppo tecnico di coordinamento che sviluppa linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'Analisi Tecnico Normativa e dell'Analisi di Impatto della Regolazione.

Art. 5 Tavolo di consultazione sull'attività normativa regionale

Viene istituito il Tavolo di consultazione sull'attività normativa regionale che individua le normative di settore che necessitano di un nuovo intervento normativo e/o di semplificazione, riordino, revisione o abrogazione. Le proposte del Tavolo sono valutate in sede di elaborazione del Documento Annuale di Programmazione Normativa di cui al successivo art.6.

L'articolo sottolinea, inoltre, che la Regione adotta sistemi di controllo dell'attuazione dei programmi di cui ai successivi art. 6 e 14 coinvolgendo il Tavolo di consultazione.

Art. 6 Documento Annuale di Programmazione Normativa

Il Documento Annuale di Programmazione Normativa delinea gli interventi qualificanti dell'azione normativa regionale e viene rimesso al Consiglio Regionale che lo approva con proprio provvedimento.

Art. 7 Strumenti per il miglioramento della qualità dell'attività normativa

Per conseguire il miglioramento della qualità della regolazione gli strumenti risultano essere:

- a) Analisi Tecnico-Normativa (ATN)
- b) Analisi di Impatto della Regolazione (AIR)

Art. 8 Testi unici

La Regione promuove la predisposizione di testi unici legislativi e regolamentari che racchiudono l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo di riferimento. Il Consiglio Regionale può indicare i principi ai quali attenersi per la redazione dei testi unici.

Art. 9 Legge regionale di semplificazione e manutenzione della normativa

La Giunta Regionale, sulla base di quanto indicato nel Documento Annuale di Programmazione Normativa, presenta periodicamente al Consiglio Regionale un Disegno di legge di semplificazione e manutenzione normativa con il quale provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi.

Art. 10 Comunicazione e diffusione degli atti normativi

La Regione garantisce la più ampia diffusione dei propri atti di programmazione normativa, dei progetti di legge e di regolamento attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile.

Art. 11 L'amministrazione elettronica

La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, programma e promuove le attività volte a realizzare modalità di amministrazione elettronica e contribuisce ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

Art.12 La Rete telematica regionale

La Regione utilizza la Rete telematica regionale quale strumento stabile di cooperazione del sistema regione con altri soggetti, pubblici e privati e le amministrazioni pubbliche, presenti nel territorio regionale, aderiscono al Sistema Pubblico di Connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice di amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilità con il sistema nazionale.

Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione dà piena attuazione al processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa nel rispetto delle previsioni del Codice di amministrazione digitale.

Art. 13 Soggetti della Rete

Fanno parte della Rete la Regione e gli Enti del Sistema Basilicata, i comuni singoli o associati, le province, le comunità locali oltre alle università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio, le altre autonomie funzionali, nonché le parti sociali nella loro rappresentanza regionale, gli ordini professionali e le altre associazioni che facciano formale richiesta per aderire alla Rete.

Art. 14 Programmazione degli interventi di semplificazione attraverso gli strumenti digitali

La Giunta regionale approva ogni anno il programma degli interventi di semplificazione attraverso l'uso degli strumenti digitali e promuove la conoscenza e l'attuazione degli interventi di semplificazione e del "Codice di amministrazione digitale" nei confronti dei cittadini e delle parti sociali.

Art. 15 Attuazione degli interventi di semplificazione attraverso gli strumenti digitali

La Regione promuove iniziative ed interventi volti a definire pratiche operative e soluzioni organizzative che consentano ai cittadini ed alle imprese modalità di accesso omogenee su tutto il territorio regionale e nei confronti del Sistema Basilicata e si dota di una banca dati regionale dei procedimenti amministrativi.

Art. 16 Comunicazione attraverso gli strumenti digitali

La Regione valorizza la comunicazione come strumento atto a promuovere e garantire l'attuazione dei processi di semplificazione e utilizza esclusivamente, la Posta Elettronica Certificata, per la comunicazione interna e per la comunicazione con i soggetti della Rete. La Regione utilizza la Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con le altre Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti Pubblici e ne promuove l'impiego nelle comunicazioni con i cittadini, le imprese e le associazioni che dichiarano il proprio indirizzo di Posta elettronica Certificata.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO 1 OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1 Oggetto

1. La Regione Basilicata persegue lo sviluppo della sua comunità e del suo territorio attraverso il Sistema Basilicata che svolge la propria azione sulla base di procedimenti amministrativi semplificati e trasparenti.
2. Il Sistema Basilicata comprende la Regione, gli Enti ed Organismi subregionali di cui alla L.R. 14 luglio 2006, n. 11, gli Enti Strumentali, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, il CROB (Centro di Riferimento Oncologico Basilicata) e le Aziende a partecipazione regionale.
3. La Regione Basilicata promuove la semplificazione e la realizzazione del diritto del cittadino alla informazione e partecipazione attraverso la più ampia circolazione di notizie e dati, favorendo l'accesso ai documenti amministrativi anche con la loro pubblicazione sui siti istituzionali degli Enti di cui al comma 2.
4. Le disposizioni della presente legge sono dirette a:
 - a. semplificare le leggi e i regolamenti della Regione;
 - b. migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - c. elevare, estendere ed incentivare l'apporto professionale del personale della Regione e degli Enti del Sistema Basilicata.

Art. 2 Finalità

1. La Regione Basilicata considera la qualità della produzione normativa regionale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, necessaria a garantire la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e ad agevolare la partecipazione democratica. Per conseguire tali finalità:
 - a. assicura l'omogeneità dei procedimenti amministrativi in tutto il Sistema Basilicata;
 - b. facilita l'accesso ai servizi offerti dal Sistema Basilicata da parte dei cittadini e delle imprese promuovendo la modalità dell'interlocutore unico;
 - c. verifica il gradimento e l'efficacia dei servizi offerti attraverso la consultazione dei cittadini e delle imprese ed agevolandone la partecipazione ai procedimenti normativi;
 - d. rileva e diffonde le buone pratiche amministrative e regolative.
2. La Regione Basilicata considera la semplificazione amministrativa uno strumento indispensabile per:
 - a. ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

- b. restringere i tempi della burocrazia e favorire l'economicità della gestione;
 - c. incentivare lo sviluppo e la competitività del sistema regionale.
3. La Regione persegue le finalità di cui ai commi 1 e 2 anche tramite:
- a. la promozione della conoscenza delle norme emanate dalla Regione;
 - b. la promozione, attraverso gli standard tecnologici definiti dal Sistema Pubblico di Connettività, di un modello di pubblica amministrazione che si presenta come interlocutore unico per cittadini ed imprese;
 - c. la promozione di interventi finalizzati ad un più ampio uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese;
 - d. la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni ed alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, abbattendo il divario digitale, con particolare riguardo alle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale, diversità culturale.
5. I competenti uffici del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale collaborano, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Art. 3

Principi generali

1. La Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei seguenti principi:
- a. Previsione, nelle linee fondamentali della programmazione normativa, dell'analisi preventiva di impatto della regolazione e di interventi periodici di manutenzione e riordino delle normative prodotte;
 - b. chiarezza, organicità e semplicità delle norme e snellezza delle procedure anche al fine del contenimento degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
 - c. proporzionalità ed adeguatezza degli adempimenti amministrativi, che devono essere commisurati alla dimensione, al settore in cui l'impresa opera ed alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
 - d. recepimento ed applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale, con l'introduzione sempre più ampia di procedure digitalizzate per favorire l'efficienza e la trasparenza dell'azione normativa ed amministrativa;
 - e. attuazione delle attività di semplificazione amministrativa previste dalle norme statali ed europee;
 - f. abrogazione delle norme regionali che abbiano cessato di esplicare effetti.

TITOLO 2

STRUMENTI PER LA QUALITÀ E LA SEMPLIFICAZIONE

Art. 4

Gruppo tecnico di coordinamento

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge viene istituito, di intesa fra la Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, un Gruppo tecnico di coordinamento per il processo di semplificazione composto in modo paritetico da dirigenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, in numero

complessivamente non superiore a quattro.

2. Il Gruppo tecnico di coordinamento opera in sinergia con gli Uffici "Sistema Informativo Regionale e Statistica" e "Ufficio Società dell'informazione" della Giunta Regionale.
3. In relazione alle materie oggetto di intervento il Gruppo tecnico può avvalersi dell'ausilio di altri funzionari.
4. Il Gruppo tecnico di cui al comma 1 sviluppa linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'Analisi Tecnico Normativa e dell'Analisi di Impatto della Regolazione.

Art. 5

Tavolo di consultazione sull'attività normativa regionale

1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale il Tavolo di consultazione sull'attività normativa regionale.
2. Partecipano al Tavolo di consultazione sull'attività normativa regionale le parti sociali nella loro rappresentanza di livello regionale. Possono partecipare al Tavolo, su formale richiesta, le associazioni di rappresentanza dei consumatori, le associazioni culturali e le associazioni che operano nel campo socio assistenziale e della tutela dell'ambiente.
3. Il Tavolo di consultazione si riunisce almeno una volta all'anno e individua le normative di settore che necessitano di un nuovo intervento normativo e/o di semplificazione, riordino, revisione o abrogazione. Le proposte del Tavolo sono valutate in sede di elaborazione del Documento Annuale di Programmazione Normativa di cui al successivo art.6;
4. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge la Regione adotta sistemi di controllo dell'attuazione dei programmi di cui agli art. 6 e 14 coinvolgendo il Tavolo di consultazione.

Art. 6

Documento Annuale di Programmazione Normativa

1. La Giunta Regionale, su proposta del CICO (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo), adotta il Documento Annuale di Programmazione Normativa, nel quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa regionale.
2. Il Documento Annuale di Programmazione Normativa è costituito da una relazione tecnico-amministrativa predisposta con il concorso di tutti i Dipartimenti della Giunta regionale, entro la fine di ciascun anno solare e indica in particolare: a) i provvedimenti normativi di riordino dell'ordinamento regionale; b) i provvedimenti normativi contenenti la disciplina del riordino dell'organizzazione amministrativa ed istituzionale della Basilicata; c) i testi unici; d) le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti a materie non coperte da riserva di legge assoluta; e) i disegni di legge di semplificazione; f) i provvedimenti che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnati dall'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR).
3. Il Documento Annuale di Programmazione Normativa è rimesso al Consiglio Regionale che lo approva con proprio provvedimento, il quale può contenere integrazioni e modifiche e indirizzi.

Art. 7

Strumenti per il miglioramento della qualità dell'attività normativa

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
 - a. Analisi Tecnico-Normativa (ATN) di cui all'art.3 della L .R. n.19/01 per la generalità degli atti normativi;
 - b. Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) di cui all'art.2 della L .R. n.19/01 sugli atti normativi.

Art. 8

Testi unici

1. La Regione promuove la predisposizione di testi unici legislativi e regolamentari che racchiudono l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo di riferimento.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.
3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.
4. Il Documento Annuale di Programmazione Normativa di cui all'articolo 6 indica priorità e tempi con i quali la Giunta Regionale provvede alla trasmissione al Consiglio Regionale della Basilicata delle proposte di legge di iniziativa della Giunta Regionale concernenti testi unici.
5. Il Consiglio Regionale può indicare, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, all'interno del Documento Annuale di Programmazione Normativa i criteri e i principi ai quali attenersi per la redazione dei testi unici.
6. La redazione delle proposte di testi unici avviene con il supporto del Gruppo Tecnico di coordinamento di cui all'articolo 4, integrato da funzionari delle strutture di volta in volta interessate, in relazione alla materia oggetto del testo unico.

Art. 9

Legge regionale di semplificazione e manutenzione della normativa

1. Strumento principale per la semplificazione normativa è la Legge Regionale di semplificazione e manutenzione della normativa.
2. La Giunta Regionale, sulla base di quanto indicato nel Documento Annuale di Programmazione Normativa, presenta periodicamente al Consiglio Regionale un Disegno di legge di semplificazione e manutenzione normativa con il quale provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia ed attua la correzione di errori materiali o imprecisioni, l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per adeguamento

alle disposizioni comunitarie e nazionali, l'adeguamento a sentenze e le interpretazioni autentiche di disposizioni regionali.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1 la Giunta Regionale, con il supporto del Gruppo tecnico di cui all'articolo 4, con un'unica proposta di legge, provvede periodicamente ad operare la delegificazione delle disposizioni inerenti a materie non coperte da riserva di legge assoluta, alla semplificazione del contenuto e ad interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni normative anche afferenti a diversi settori o materie.

Art. 10

Comunicazione e diffusione degli atti normativi

1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di rafforzare l'impegno di tutti all'applicazione e al rispetto delle normative regionali, garantisce la più ampia diffusione dei propri atti di programmazione normativa, dei progetti di legge e di regolamento attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile.

TITOLO 3

STRUMENTI DIGITALI A SUPPORTO DELLA SEMPLIFICAZIONE

Art. 11

L'amministrazione elettronica

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 comma 1 e 2 della presente legge la Regione programma e promuove le attività volte a:
 - a. realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni alle PA, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;
 - b. contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

Art.12

La Rete telematica regionale

1. La Regione utilizza la Rete telematica regionale, di seguito denominata Rete, quale strumento stabile di cooperazione del sistema regione con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui all'art. 1 della presente legge.
2. Le amministrazioni pubbliche, presenti nel territorio regionale, aderiscono al Sistema Pubblico di Connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. e int. (Codice di amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono ai sensi dell'articolo 14, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilità con il sistema nazionale.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione dà piena attuazione al processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa nel rispetto delle previsioni del Codice di amministrazione digitale di cui al comma precedente.

Art. 13
Soggetti della Rete

1. Fanno parte della Rete la Regione e gli Enti del Sistema Basilicata di cui all'art.1, comma 2, i comuni singoli o associati, le province, le comunità locali.
2. Fanno inoltre parte della Rete l'Università e gli Istituti ed Enti di ricerca, le Amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del servizio socio-sanitario regionale, le Aziende di servizi pubblici locali, le Camere di commercio, le altre autonomie funzionali, nonché le parti sociali nella loro rappresentanza regionale, gli ordini professionali e le altre associazioni di cui all'art.5 che facciano formale richiesta per aderire alla Rete.

Art. 14
Programmazione degli interventi di semplificazione attraverso gli strumenti digitali

1. La Giunta Regionale approva ogni anno il programma degli interventi di semplificazione attraverso l'uso degli strumenti digitali con il quale sono definiti:
 - a. le linee fondamentali di attività;
 - b. gli interventi in materia di semplificazione amministrativa e sull'utilizzo degli strumenti telematici;
 - c. gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti aderenti alla Rete;
 - d. gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della rete;
 - e. i tempi e le modalità di attuazione degli interventi programmati;
 - f. gli indicatori di risultato.
- b. La Giunta Regionale promuove la conoscenza e l'attuazione degli interventi di semplificazione e del "Codice di amministrazione digitale" nei confronti dei cittadini e delle parti sociali.
2. Il programma degli interventi di semplificazione e dei percorsi per la loro attuazione, è adottato dalla Giunta Regionale su proposta del Gruppo tecnico di coordinamento di cui all'art.4.

Art. 15
Attuazione degli interventi di semplificazione attraverso gli strumenti digitali

1. Al fine di attuare il programma di cui all'art. 14 la Regione promuove iniziative ed interventi volti a definire pratiche operative e soluzioni organizzative che consentano ai cittadini ed alle imprese modalità di accesso omogenee su tutto il territorio regionale e nei confronti del Sistema Basilicata.
2. La Regione cura la rilevazione ed il confronto delle procedure amministrative e dell'utilizzo degli strumenti tecnologici diffusi sul territorio e nel Sistema Basilicata anche mediante la costituzione di una banca dati regionale dei procedimenti amministrativi.

Art. 16
Comunicazione attraverso gli strumenti digitali

1. La Regione valorizza la comunicazione come strumento atto a promuovere e garantire l'attuazione dei processi di semplificazione e utilizza esclusivamente, la Posta Elettronica Certificata, per la comunicazione interna e per la comunicazione con i soggetti della Rete di cui all'art. 13.

2. La Regione utilizza la Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con le altre Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti Pubblici e ne promuove l'impiego nelle comunicazioni con i cittadini, le imprese e le associazioni che dichiarano il proprio indirizzo di Posta elettronica Certificata.
3. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi nei siti della Regione Basilicata.

TITOLO 4 ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 17 Abrogazioni

A far data dalla entrata in vigore della presente legge sono espressamente abrogati gli artt.4,5 e 6 della L.R.n. 19/01

Art. 18 Pubblicazione


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



L PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15.12.11
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo

